



REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI BIOGGIO

Regolamento in vigore dal 2 aprile 2007

INDICE

TITOLO I	5
Disposizioni generali	5
Campo d'applicazione	5
Art. 1 Denominazione	5
Art. 2 Composizione e sede	5
Organi di conduzione.....	6
Art. 3 Organi di conduzione	6
Capitolo I.....	6
Art. 4 Composizione della direzione	6
Art. 5 Sede della direzione	6
Art. 6 Compiti del direttore	6
Art. 7 Oneri del direttore.....	6
Capitolo II	7
Art. 8 Definizione e composizione	7
Art. 9 Riunioni.....	7
Art. 10 Compiti del collegio dei docenti	7
TITOLO III	8
Organi di rappresentanza	8
Art. 11 L'assemblea dei genitori.....	8
TITOLO IV	9
Credito annuale	9
Art. 12 Definizione e applicazione	9
TITOLO V	10
Norme concernenti i docenti.....	10
Art. 13 Segreto d'ufficio.....	10
Art. 14 Incontri con i genitori.....	10
Art. 15 Materiale didattico e di istituto.....	10
Art. 16 Presenza in sede	10
Art. 17 Assenze.....	10
Art. 18 Supplenze interne	11
Art.19 Lezioni di materie speciali	11
Art. 20 Assegnazione delle classi nella SE.....	11
Art. 21 Ricreazione	11
Art. 22 Armonizzazione	11
TITOLO VI	12
Norme per gli allievi.....	12
Art. 23 Comportamento degli allievi	12
TITOLO VII	13
Norme per i genitori	13
Art. 24 Accompagnamento degli allievi.....	13
Art. 25 Giustificazione delle assenze	13
Art. 26 Assicurazioni	13
TITOLO VIII	14
Norme varie.....	14

Art. 27 Utilizzo locali scolastici da parte di terzi	14
Art. 28 Divieto di fumare	14
Art. 29 Informazioni alle famiglie.....	14
Art. 30 Iscrizioni.....	14
TITOLO IX	15
Servizi scolastici.....	15
Art. 31 Trasporto scolastico	15
Art. 32 Refezione per la Scuola dell'Infanzia.....	15
Art. 33 Uscite di studio	15
Art. 34 Scuola fuori sede	15
Art. 35 Corsi extrascolastici.....	15
TITOLO X	17
Norme finali e abrogative	17

Indice delle abbreviazioni e delle fonti

Compiti del direttore dell'Istituto scolastico comunale	mansionario approvato dal municipio il 13 febbraio 2006
Disposizioni per gli insegnanti SI e SE	edizione agosto 2006
L conc. l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici	Legge concernente l'assicurazione sulla Responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996
L della scuola	Legge della scuola del 1. febbraio 1990
L sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare	Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996
R comunale in materia di servizi scolastici e giovanili	Regolamento comunale in materia di servizi scolastici e giovanili del
R della L della scuola	Regolamento della Legge della scuola del 19 maggio 1992
R della L sulla scuola dell'infanzia e e sulla scuola elementare	Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996
R di applicazione della L concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici	Regolamento di applicazione della legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 7 ottobre 1998
R sul credito a disposizione degli istituti scolastici	Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici dell'8 luglio 1992
R sulla medicina scolastica	Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998
Regolamento d'istituto	Regolamento d'istituto scuola dell'infanzia e di scuola elementare di Bioggio del 1995
SI	Scuola dell'infanzia
SE	Scuola elementare
SMe	Scuola media

TITOLO I

Disposizioni generali

Campo d'applicazione

Art. 1 Denominazione

¹ La denominazione è "Istituto scolastico del Comune di Bioggio"

Art. 2 Composizione e sede

L'Istituto scolastico del Comune di Bioggio comprende:

- a) la scuola dell'infanzia (SI) la cui sede è situata in Via Valle Maggiore 3;
- b) la scuola elementare (SE) la cui sede è situata in Via S. Maurizio 4;
- c) la sottosedede della frazione di Bosco Luganese.

TITOLO II

Organi di conduzione

Art. 3 Organi di conduzione

Gli organi di conduzione sono:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

Capitolo I La direzione

Art. 4 Composizione della direzione

La direzione è composta da un direttore a metà tempo designato dall'autorità di nomina.

Art. 5 Sede della direzione

La direzione dell'Istituto è situata presso la scuola elementare in Via S. Maurizio 4.

Art. 6 Compiti del direttore

I compiti del direttore sono definiti dalla Legge della Scuola, dal relativo Regolamento di applicazione e dal quaderno dei compiti approvato dall'autorità di nomina.

Art. 7 Oneri del direttore

¹L'onere di lavoro del direttore è fissato:

- a) dal Regolamento organico per i dipendenti del Comune e dell'Azienda dell'acqua potabile del nuovo Comune di Bioggio (ROD);
- b) dall'art. 30 della Legge della scuola.

Capitolo II

Il collegio dei docenti

Art. 8 Definizione e composizione

Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, dei docenti speciali che hanno il maggior onere di insegnamento nella sede e degli operatori pedagogici.

Art. 9 Riunioni

¹ Il collegio dei docenti si riunisce in forma ordinaria almeno sei volte durante l'anno scolastico di cui la prima sessione nel corso del mese precedente l'inizio dell'anno scolastico e in seguito ogni due mesi.

² Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta di almeno 1/5 dei docenti che compongono il collegio. Le stesse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

³ Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti dell'Istituto.

⁴ La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

⁵ Di ogni seduta è steso un verbale.

Art. 10 Compiti del collegio dei docenti

I compiti del collegio dei docenti sono stabiliti dall'art. 37 della Legge della Scuola.

In particolare il collegio dei docenti:

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene gli aspetti educativi, pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica;
- c) promuove le sperimentazioni;
- d) definisce l'uso del credito annuale sulle attività didattiche, culturali e sportive nonché sulle attività di aggiornamento;
- e) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal direttore;
- f) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.

TITOLO III

Organi di rappresentanza

Art. 11 L'assemblea dei genitori

¹ L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale degli allievi iscritti all'Istituto.

² La costituzione avviene previa informazione della direzione dell'Istituto ai genitori.

³ L'assemblea è disciplinata da un regolamento adottato dall'assemblea stessa e approvato dall'ispettore scolastico.

⁴ Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione sulle decisioni adottate.

TITOLO IV

Credito annuale

Art. 12 Definizione e applicazione

Il collegio dei docenti, tramite la direzione, fa richiesta al municipio, entro la fine di settembre, di un credito annuale per lo svolgimento di varie attività quali:

- l'aggiornamento e la sperimentazione nell'ambito pedagogico-didattico;
- la programmazione e l'organizzazione di progetti d'Istituto;
- la collaborazione con la direzione,

che esulano dal programma scolastico normale il cui credito è quello definito in sede di preventivo.

TITOLO V

Norme concernenti i docenti

Art. 13 Segreto d'ufficio

Ogni operatore dell'Istituto è tenuto al segreto d'ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 14 Incontri con i genitori

¹ I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati dalla direzione almeno una volta all'anno (la prima volta entro la metà di ottobre) con i rispettivi docenti nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti e genitori;
- b) l'informazione sui programmi e sui metodi d'insegnamento;
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

² I colloqui personali con i genitori sono da prevedere fuori dall'orario scolastico.

Art. 15 Materiale didattico e di istituto

¹ Durante il mese di maggio ogni docente deve presentare alla direzione l'elenco del materiale scolastico gratuito e dei libri di testo, secondo le disposizioni emanate dal collegio degli ispettori e dall'Ufficio delle scuole comunali.

² Ogni docente è responsabile del materiale d'aula e di sede e si impegna ad operarsi affinché non venga danneggiato.

³ Le famiglie possono essere chiamate a sostituire a loro spese il materiale scolastico gratuito perso o reso inservibile.

Art. 16 Presenza in sede

Gli insegnanti di SI e di SE, nei giorni di scuola, devono rispettare il quarto d'ora d'ingresso.

Art. 17 Assenze

¹ Tutti i docenti devono segnalare tempestivamente la loro assenza alla direzione.

² Le assenze superiori ai tre giorni necessitano del certificato medico, da trasmettere al datore di lavoro.

³ Richieste per assenze prevedibili sono da inoltrare, per tempo e tramite la direzione, all'autorità di nomina con copia all'ispettorato.

Art. 18 Supplenze interne

¹ Per situazioni particolari i docenti di SE e il direttore devono supplire eventuali assenti, compatibilmente con i loro impegni di lavoro.

² I docenti della SI si suddividono gli allievi della sezione di un collega che, per motivi urgenti e eccezionali, deve assentarsi.

Art. 19 Lezioni di materie speciali

¹ I docenti titolari sono tenuti a collaborare con i docenti speciali: in caso di assenza di questi ultimi i docenti titolari devono svolgere personalmente le lezioni o concordare con i colleghi eventuali scambi di classe.

² I docenti titolari che, per motivi di salute, non possono impartire lezioni di educazione fisica devono fare richiesta di esonero dall'insegnamento all'Autorità di nomina con copia all'ispettorato ed allegare il certificato medico. Tale richiesta vale anche se il Comune ha introdotto il docente speciale in modo generalizzato. Ne sono esonerati unicamente i docenti dispensati in modo definitivo.

Art. 20 Assegnazione delle classi nella SE

¹ L'assegnazione delle classi compete alla direzione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio degli Ispettori.

² La direzione tiene in considerazione prioritariamente le scelte, i progetti e gli interessi generali dell'Istituto, in particolare quelli degli allievi.

³ Le singole posizioni dei docenti possono essere tenute in considerazione solo se non contrastano con il principio precedente e, in ogni caso, solo in via subordinata.

Art. 21 Ricreazione

I docenti titolari sono responsabili in prima persona della sorveglianza durante i momenti di ricreazione che sono parte integrante dell'attività scolastica. Gli altri docenti devono collaborare, compatibilmente alle loro funzioni.

Art. 22 Armonizzazione

Ogni anno sono proposti momenti di riflessione e di attività concernenti l'armonizzazione tra SE e SI e tra SE e SMe.

TITOLO VI

Norme per gli allievi

Art. 23 Comportamento degli allievi

¹ Il collegio dei docenti definisce gli obiettivi educativi dell'istituto necessari a tutelare il rispetto di persone e cose.

² Gli allievi hanno il dovere di tenere un comportamento corretto e conforme alle disposizioni scolastiche in materia. Sono tenuti al rispetto delle persone, delle apparecchiature e delle strutture scolastiche.

³ Per eventuali danni, con responsabilità accertata, la direzione della scuola può richiedere alla famiglia una partecipazione alle spese.

TITOLO VII

Norme per i genitori

Art. 24 Accompagnamento degli allievi

¹ I genitori che accompagnano gli allievi alla SI sono tenuti a rispettare le indicazioni puntuali dei docenti.

² Gli allievi della SE non possono essere accompagnati con autovetture private sul piazzale della sede, salvo situazioni particolari da comunicare alla direzione.

Art. 25 Giustificazione delle assenze

¹ I genitori devono comunicare tempestivamente le assenze del loro figlio direttamente al docente interessato.

² Per le assenze dovute a malattia o a infortunio di durata superiore a 14 giorni, la giustificazione deve essere accompagnata da un certificato medico.

³ In caso di malattie infettive (parotite, rosolia, morbillo, varicella, scarlattina, pertosse, epatite, ecc.) i genitori devono avvisare immediatamente la direzione. Il rientro a scuola può avvenire unicamente con la dichiarazione medica che comprovi la guarigione. Anche i casi sospetti o accertati di pediculosi del capo devono essere segnalati immediatamente al fine di contenere il contagio ad altri allievi.

⁴ Ogni altra assenza deve essere giustificata per iscritto.

⁵ In linea di principio non vengono concesse deroghe al calendario scolastico. Solo per casi veramente eccezionali deve essere inoltrata, con almeno 10/15 giorni d'anticipo, una richiesta scritta e motivata al direttore, il quale farà pervenire copia all'ispettore di circondario.

Art. 26 Assicurazioni

¹ I genitori devono provvedere ad assicurare i propri figli per gli infortuni anche scolastici nell'ambito dell'assicurazione malattia privata.

² L'assicurazione scolastica copre unicamente qualsiasi danno, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario, che compromette la salute fisica o psichica degli allievi nell'ambito della loro attività scolastica, dentro e fuori degli edifici scolastici, come pure sulla via diretta della scuola e meglio secondo i disposti della Legge concernente l'assicurazione sulla responsabilità civile e sugli infortuni scolastici del 18 dicembre 1996 e relativo regolamento di applicazione del 7 ottobre 1998.

TITOLO VIII

Norme varie

Art. 27 Utilizzo locali scolastici da parte di terzi

La gestione dei locali scolastici compete alla direzione.

Art. 28 Divieto di fumare

All'interno delle sedi scolastiche vige il divieto di fumare.

Art. 29 Informazioni alle famiglie

Le informazioni alle famiglie avvengono di regola per iscritto; prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la direzione provvederà a distribuire le disposizioni generali.

Art. 30 Iscrizioni

La direzione è responsabile delle iscrizioni dei nuovi allievi alla SI e alla SE. Per i bambini al primo anno di frequenza della SI è obbligatorio presentare l'apposito certificato medico.

TITOLO IX

Servizi scolastici

Art. 31 Trasporto scolastico

La competenza di organizzare il servizio per il trasporto degli allievi dell'Istituto scolastico spetta al municipio. La gestione compete alla direzione.

Art. 32 Refezione per la Scuola dell'Infanzia

¹ Nella SI la refezione è parte integrante dell'attività educativa; il docente titolare ne è responsabile.

² Le disposizioni relative al funzionamento della refezione sono contenute nel testo "Menu per la refezione nelle scuole dell'infanzia del Canton Ticino"; USC, agosto 2003.

Art. 33 Uscite di studio

Per la realizzazione del programma scolastico possono essere organizzate uscite di studio, preparate accuratamente e autorizzate dalla direzione e dall'ispettorato scolastico. L'informazione alle famiglie e all'autorità di nomina deve essere adeguata. La presenza di un accompagnatore è obbligatoria per le uscite di almeno mezza giornata, auspicabile per quelle di breve durata.

Art. 34 Scuola fuori sede

La facoltà di istituire periodi di scuola fuori sede compete al Municipio. L'organizzazione compete alla direzione.

Art. 35 Corsi extrascolastici

La direzione organizza vari corsi di doposcuola che saranno programmati ogni anno a seconda delle disponibilità degli animatori e considerando, nel limite del possibile, le richieste dell'Assemblea dei genitori e delle esigenze e interessi degli allievi e delle famiglie.

Art. 36 Profilassi dentaria

L'Istituto è dotato del servizio di prevenzione dentaria; l'operatore è tenuto a presentare e condividere il proprio piano preventivo di lezioni al docente titolare della classe.

Art. 37 Medicina scolastica

La medicina scolastica è disciplinata dal Regolamento sulla medicina scolastica del 23 settembre 1998 e dalle direttive emanate dal medico cantonale.

Art. 38 Iniziative di persone o enti privati

Iniziative di persone o enti privati che coinvolgono la scuola o gli allievi (rappresentazioni teatrali, vendite, concorsi, fotografie di classe, abbonamenti a riviste o giornali,) devono essere autorizzate dalla direzione.

Art. 39 Partecipazione finanziaria delle famiglie ai servizi scolastici

Per la partecipazione ai costi di refezione, di trasporto, di scuola fuori sede e di corsi extrascolastici, il municipio può chiedere la partecipazione finanziaria alle famiglie entro i limiti stabiliti dal Regolamento comunale in materia di servizi scolastici e giovanili.

TITOLO X

Norme finali e abrogative

Art. 40 Denominazioni

Le denominazioni contenute nel presente regolamento che si riferiscono a persone si intendono al maschile e al femminile, indipendentemente dalla formulazione adottata.

Art. 41 Diritto suppletorio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, per analogia, le disposizioni vigenti in materia, in particolare la Legge della scuola del 1. febbraio 1990, il Regolamento della Legge della Scuola del 19 maggio 1992, la Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 e il Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 3 luglio 1996.

Art. 42 Entrata in vigore

Il presente regolamento, sottoposto in consultazione alle componenti dell'Istituto scolastico, entra in vigore con l'approvazione del municipio, su preavviso dell'ispettorato scolastico. Esso abroga il Regolamento d'Istituto del 1995 e ogni altra norma incompatibile e/o contraria.

Approvato dall'Ispettorato scolastico del 3° circondario il 19 febbraio 2007

Esaminato dal Collegio dei docenti nella seduta plenaria del 6 marzo 2007

Approvato dal Municipio con RM no. 391/07 No. del 12 marzo 2007

Esaminato dalla Commissione scolastica nella seduta del 27 marzo 2007